

Mario Mattia, Consulente

Presidente EuroAcustici

b) VALUTAZIONE DELLA TOLLERABILITA' AL RUMORE (proposte metrologiche)

Vista la legge quadro 447/95 e

Visti i relativi decreti applicativi:

DPCM 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”,

DM 31/10/1997, “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”,

DPCM 5/12/1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”,

DM 16/03/1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”,

DPCM 16/04/1999, n. 215, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”,

DPCM 31/03/1998, “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, ...

Vista la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

(?) Vista la Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

(?) Vista la Direttiva 2000/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (VIBRAZIONI)...

Vista la Costituzione per l'Europa, Parte II, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, Art. II-95 – Protezione della salute

Ogni persona ha diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali.

Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Vista la Costituzione, Art. 32

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Visto il Codice civile, Art. 844 - Immissioni:

1. Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

2. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Visto il Codice Penale, Art. 659 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone:

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire seicentomila.

Si applica l'ammenda da lire duecentomila a un milione a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Si propone la seguente norma metodologica:

(bozza IN PREPARAZIONE)

Art. 1 - Premesse

L'inquinamento acustico è causa di contenzioso per la valutazione del superamento della "normale tollerabilità" ai sensi dell'art. 844 del c.c. e dell'art. 659 del c.p. secondo il criterio detto

“comparativo” in contrapposizione con le norme amministrative della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e dei relativi decreti applicativi che definiscono i limiti di “accettabilità” del rumore secondo il criterio detto “differenziale”.

Analoga problematica si riscontra con l'immissione di vibrazioni.

Le immissioni superiori alla “normale tollerabilità” ledono il diritto alla vita, all'incolumità psicofisica ed alla salubrità dell'ambiente.

Art. 2 – Lesione al diritto alla salute e disturbo del riposo

Le immissioni (di rumore, vibrazioni, scuotimenti, ecc.) eccedenti la “normale tollerabilità” implicano di per sé, anche in mancanza della prova di una vera e propria menomazione patologica, una lesione al diritto alla salute inteso nel senso più ampio del diritto all'equilibrio ed al benessere psicofisico.

Art. 3 – Definizioni

Si definisce:

“**Accettabilità**”: limiti di livello di pressione sonora assoluti a seconda delle classi acustiche di zona e differenziali fra il livello equivalente “ambientale” ed il livello equivalente “residuo” immesso nella proprietà limitrofa inquinata (criterio differenziale).

Il criterio differenziale ed i limiti di rumore sono definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", e dei relativi decreti applicativi.

I livelli sonori sono valori continui equivalenti rilevati su tempi di misura “lunghi” rappresentativi del livello d'inquinamento nel periodo di riferimento (diurno o notturno).

Analogamente per altri inquinanti fisici (vibrazioni, scuotimenti, temperatura, radiazioni ionizzanti o non, polveri, ...) o chimici (sostanze, odori,...) si applicano i criteri definiti da norme giuridiche o tecniche specialistiche.

“**Tollerabilità**”: limiti di incremento del livello di rumore “di fondo” con il livello di “rumore immesso” nella proprietà limitrofa disturbata dall'inquinamento acustico (criterio comparativo).

Per le vibrazioni si analizzano i livelli equivalenti di accelerazione “di fondo” con il livello di “vibrazione immesso” nella proprietà disturbata dall'inquinamento vibratorio (criterio comparativo).

I livelli sonori o vibratorii sono valori equivalenti rilevati su tempi di misura “brevi” rappresentativi non in relazione ad un periodo di riferimento (diurno o notturno) ma dell'evento disturbante.

...

...

Art. 4 Applicabilità

La presente norma di valutazione della tollerabilità al rumore od alle vibrazioni si applica solo esclusivamente se sono soddisfatti almeno uno dei tre seguenti requisiti:

- a) su azione dei e/o del soggetto disturbato
- b) se il soggetto disturbato gode del diritto di proprietà (*lotta all'abusivismo*)
- c) se il soggetto disturbato godeva del diritto di proprietà **prima** dell'inizio dell'attività inquinante o della destinazione d'uso della sorgente disturbante.

(n.d.r. Si deve tutelare la produttività del paese, l'impresa ed i servizi sociali:

p.es. - se i soggetti esposti ad immissioni potenzialmente non tollerabili non si ritengono disturbati non si applica la presente norma.

FATTI CHE NON DEVONO AVVENIRE:

1. *Si costruisce una fabbrica isolata in campagna,*
2. *si costruiscono abitazioni intorno all'insediamento produttivo e si crea un piccolo centro abitato,*
3. *subentra un nuovo proprietario dell'abitazione che si sente disturbato da immissioni superiori ai limiti di tollerabilità,*
4. *il magistrato, su azione del cittadino, pone sanzioni all'impresa benché pre esistente alla proprietà del soggetto disturbato.*

Oppure:

1. *un cittadino costruisce abusivamente una villetta presso una zona aeroportuale **non edificabile**,*
2. *disturbato dal rumore aereo chiede sanzioni contro l'autorità aeroportuale,*
3. *il magistrato accoglie la richiesta. (sic!)*

...)

...

Art. 5 Controlli

L'attività di controllo dei limiti di accettabilità dell'inquinamento acustico o vibratorio nel territorio spetta all'ARPA, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dalle Leggi regionali di istituzione delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale.

I controlli del superamento dei limiti di tollerabilità devono essere effettuati dai periti consulenti tecnici delle parti e dei tribunali purché competenti e specialisti in acustica e vibrazione.

L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sulle attività rumorose anche tramite verifiche strumentali. Queste saranno effettuate attraverso accertamenti e controlli amministrativi e tecnici del personale di vigilanza comunale appositamente formate e addestrate e/o dall'ARPA e/o da organismo terzo privato di provata competenza e specializzazione, incaricato dall'Amministrazione Comunale, in possesso della strumentazione e della competenza necessaria con l'ausilio di un tecnico competente in acustica ambientale.

La verifica strumentale dell'isolamento acustico potrà anche essere disposta dall'Amministrazione Comunale e fatta effettuare a personale tecnico specializzato dell'ARPA o da Organismo Terzo privato.

Le verifiche strumentali saranno comunque effettuate sotto la responsabilità tecnica del tecnico abilitato ai sensi Legge 447/95 debitamente iscritto negli appositi elenchi regionali ed alla presenza di almeno un addetto alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale.

I tecnici incaricati indicheranno unitamente alle risultanze delle misurazioni effettuate, anche le eventuali osservazioni e/o interventi possibili e/o attuabili per il miglioramento della situazione accertata.

Tale organismo non potrà svolgere attività di consulenza e assistenza in materia di acustica ambientale in tutto il territorio comunale per tutta la vigenza dell'incarico medesimo.

...

(n.d.r. Si deve offrire alla Pubblica Amministrazione adeguati strumenti di verifica tecnico-amministrativa, integrativi e con il controllo dell'ARPA.)

Art. 6 Superamento dei limiti di tollerabilità

Si applica sempre sia il criterio differenziale che quello comparativo.

Il superamento dei limiti di **accettabilità** dell'inquinamento acustico implicano il superamento della normale tollerabilità al rumore.

Un incremento di livello, nel criterio comparativo, superiore di tre decibel di rumore o di vibrazione, sia come valore globale che nelle componenti spettrali, non è considerato tollerabile.

Art. 7 Responsabilità

Se una attività inquinante durante l'azione di controllo (art. 5) presenta livelli equivalenti per l'impatto acustico o vibratorio "accettabili" ai sensi delle norme amministrative ma risulta essere "non tollerabile" secondo il criterio comparativo, non possono essere coinvolti in azioni risarcitorie per il superamento della normale tollerabilità sia le autorità competenti per gli atti amministrativi autorizzativi, che le autorità di controllo (ARPA) ed i tecnici competenti in acustica ambientale.

...

(n.d.r. Si deve tutelare la Pubblica Amministrazione, la funzione di controllo dell'ARPA ed i tecnici specialisti addetti alle valutazioni metrologiche da azioni legali ingiustificate ed onerose per le parti.

... Esclusione della responsabilità per il sindaco: TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica sezione II, 08/10/2002, Sentenza n. 2175 (confermata in Cassazione con provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale.)

Art. 8 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente norma.

Allegato A

(bozza IN PREPARAZIONE)

Metodologia di misura

Art. 1

La valutazione dell'accettabilità dei livelli d'inquinamento viene effettuata in modo propedeutico alla valutazione di "tollerabilità" secondo la metodologia di misura determinata dalle norme amministrative (L. 447/95, legge quadro sul rumore e decreti applicativi; leggi regionali; regolamenti comunali d'igiene e di pubblica sicurezza) e di igiene del lavoro: se i livelli non sono accettabili viene superato il criterio di tollerabilità.

Art. 2

Il livello “di fondo” di una immissione fisica (rumore, vibrazioni, ecc.) è il valore minimo rappresentativo dell’assenza di immissioni rilevato immediatamente prima o subito dopo il rilevamento dei livelli di immissione. (Per il rumore L_{AF95} , per le vibrazioni LWS95).

Art. 3

Il livello di immissione nell’ambiente abitativo, a finestre chiuse e/o aperte, viene rilevato con la stessa metodologia del “rumore ambientale” dei decreti applicativi della legge 447/95, su una base temporale d’integrazione del livello continuo equivalente “breve” e rappresentativa unicamente dell’evento disturbante.

Art. 4

Se il rumore non è stazionario (batteria, pianoforte, rumori impulsivi, colpi, ecc.) il livello del rumore IMMESSO non può essere valutato con un criterio statistico L_{AF95} ma deve essere il valore massimo od il valore continuo equivalente rappresentativo del solo fenomeno disturbante.

Art. 5

I rilievi delle “immissioni” e del “fondo” devono essere contestuali in breve sequenza temporale.

...

...